

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1747

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1984, n. 154, concernente proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche nonché delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni

Presentato il 25 maggio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Recentemente alcuni servizi del Ministero del tesoro sono stati interessati dalla astensione dal lavoro del personale dipendente. Ciò ha determinato un sensibile ritardo nella consegna dei certificati modello 101 da parte delle Direzioni provinciali del tesoro per i redditi (salari, stipendi, assegni di congrua, ecc.) erogati nell'anno 1983.

Come è noto, le persone fisiche che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati devono allegare alla dichiarazione dei redditi un certificato (redatto in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze) del sostituto d'imposta attestante — tra l'altro — l'ammontare delle somme corrisposte, con l'indicazione della relativa causale e l'ammontare delle ritenute operate. I lavoratori dipendenti che non possiedono altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e sono tenuti a presentare, in luogo di questa, il certificato in questione.

La astensione dal lavoro cui si è fatto cenno ha ostacolato — come si è detto — il rilascio del certificato modello 101 ai dipendenti pubblici in servizio presso uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato, ai magistrati e avvocati dello Stato o altre categorie di soggetti, quali i titolari di supplementi di congrua, ai quali il certificato in questione doveva essere rilasciato dalle Direzioni provinciali del tesoro: nessun ostacolo è derivato invece non solo per il rilascio degli analoghi certificati da parte di datori di lavoro privati ma anche da parte di amministrazioni pubbliche centrali ovvero delle stesse Direzioni provinciali del tesoro ma riferentesi al modello 201 relativo al personale in quiescenza.

Nell'approssimarsi del termine del 31 maggio 1984 fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno

1983 i pubblici dipendenti e gli altri soggetti amministrati dalle direzioni provinciali del tesoro non sono in grado di presentare la dichiarazione stessa o, in luogo di essa, il prescritto certificato. Si è ritenuto pertanto, tenendo conto dei tempi tecnici necessari per il rilascio dei certificati modello 101 a tutti i soggetti interessati da parte delle predette Direzioni, di disporre la proroga del termine predetto fino al 30 giugno 1984.

La proroga ha — ovviamente — effetto anche ai fini della presentazione della dichiarazione congiunta, quando ad uno dei coniugi debba essere rilasciato il certificato modello 101 da parte della Direzione provinciale del tesoro.

Contemporaneamente, raccogliendo un invito formulato in sede parlamentare, si è disposta la proroga — più limitata nel tempo e non oltre il giorno 8 giugno 1984 — per la presentazione della dichiarazione dei redditi o del certificato rilasciato dal sostituto di imposta per tutte le altre persone fisiche diverse da quelle di cui sopra (dipendenti da amministrazioni pubbliche ai quali il certificato non è rilasciato dalle Direzioni provinciali del tesoro, dipendenti da privati, lavoratori autonomi, ecc.) nonché per le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e per quelle che — ai fini delle imposte sul reddito — sono ad esse equiparate (società di armamento, associazioni costituite tra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione).

* * *

L'imminenza della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e la constatazione del persistere nel ritardo del rilascio del certificato modello 101 hanno imposto il ricorso al decreto-legge sopra illustrato del quale si chiede la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 24 maggio 1984, n. 154, concernente proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche nonché delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

PAGINA BIANCA

DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1984, N. 154

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 24 maggio 1984, n. 154, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 25 maggio 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1983 da parte delle persone fisiche nonché delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, anche agli effetti della dichiarazione congiunta a norma dell'articolo 17, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, posseduti nell'anno 1983 o per la presentazione, ai sensi della lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, del certificato modello 101, è prorogato al 30 giugno 1984 nei confronti delle persone fisiche alle quali il certificato predetto viene rilasciato dalle Direzioni provinciali del tesoro.

2. Il medesimo termine è prorogato all'8 giugno 1984 nei confronti delle persone fisiche diverse da quelle indicate nel comma precedente e delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 maggio 1984.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — LONGO.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.